



Maggio 2025

# flash infopaper

*Compliance & Risk Management*

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

### ► Compliance normativa

- Riforma del Testo Unico Accise: previsione del soggetto accreditato e garanzie ex D.Lgs. 231/01
- Il Position Paper di Confindustria sulla riforma del Decreto 231
- Circolare INL 2668/2025 - Sanzioni e conformità macchine ante direttiva

### ► Anticorruzione

- ANAC: divieto di pantouflage per l'assunzione di un dipendente quadro di un'azienda regionale da parte di una controllante di un gruppo societario privato
- Il RUP può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice

### ► Privacy

- Nuovo Provvedimento del Garante in materia di consenso alla cessione dei dati per finalità di marketing
- Geolocalizzazione e trattamento illecito dei dati dei dipendenti: nuovo provvedimento del Garante

### ► Giurisprudenza

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche: i chiarimenti delle Sezioni Unite sull'ambito operativo e sulla natura unitaria del reato (Cassazione Penale, SS.UU., sentenza n. 11969/2025)
- Fatture per operazioni inesistenti: è necessaria l'esistenza delle fatture false a prescindere dal rinvenimento della documentazione cartacea o digitale (Cass. pen., Sez. II, Sent., -data ud. 21.01.2025- 07.03.2025, n. 9485)





## Riforma del Testo Unico Accise: previsione del soggetto accreditato e garanzie ex D.Lgs.231/01

Il 5 aprile 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 43/2025 sulla «Revisione delle disposizioni in materia di accise» che apporta delle modifiche sostanziali in materia di accise.

Tra le novità, l'introduzione del «SOAC» (Soggetto Obligato Accreditato). Quest'ultimo è il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, in quanto residente nel territorio nazionale, ma che, secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, potrebbe beneficiare di agevolazioni ed esoneri al pagamento poiché vanta di un'affidabilità fiscale elevata nell'ambito delle accise. Tale soggetto può assumere diverse denominazioni sulla base del settore in cui opera. Si riportano alcuni esempi: - SOAC-PE: opera nel settore dei prodotti energetici; - SOAC-BA: opera nel settore dei prodotti alcolici; - SOAC-T: opera nel settore dei tabacchi.

Quali sono i requisiti per essere riconosciuto soggetto SOAC e usufruire di sgravi, esoneri dagli obblighi di prestare cauzioni e semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi?

La qualifica di SOAC può essere attribuita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati, ha durata quadriennale e si articola in tre livelli di affidabilità (Base, Medio e Avanzato). Ai sensi dell'art. 9-quater, comma 1, lettera e) del Decreto citato possono essere qualificati come SOAC solo soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che nel quinquennio antecedente la presentazione della richiesta, non siano stati avvinti da provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

Il riconoscimento della qualifica di SOAC, ai sensi dell'articolo art. 9-quinquies comma 2 decreto cit., è di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale verifica preliminarmente il possesso da parte dei soggetti richiedenti di determinati requisiti di ammissione. Alla lettera e) del suddetto articolo, si specifica che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica l'affidabilità dell'organizzazione aziendale, tenendo conto: della dimensione strutturale, del volume di affari e dei mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento del proprio business. Al fini della suddetta verifica, tra i vari fattori organizzativi citati, si sottolinea che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica altresì l'adozione da parte del soggetto richiedente di un sistema di controllo e di monitoraggio per la prevenzione dei reati ex D.Lgs 231/2001.

**Fonte: D.Lgs n. 43/2025**

---



## Il Position Paper di Confindustria sulla riforma del Decreto 231

A marzo 2025, Confindustria ha pubblicato un Position Paper, indirizzato al Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia incaricato di formulare una proposta di riforma sul Decreto 231.

Secondo Confindustria, una riforma del Decreto 231, dopo oltre 20 anni dalla sua entrata in vigore, risulta necessaria per i seguenti motivi:

- la disciplina - introdotta originariamente per spingere le imprese verso l'innovazione organizzativa - è poi divenuta strumento di mera repressione, anche in virtù degli interventi normativi orientati pressoché unicamente all'ampliamento del catalogo dei reati presupposto;
- la disciplina lascia spazi a interpretazioni disomogenee, che hanno dato luogo a ipotesi di «ingiustizia sostanziale»;
- mancano coordinamenti con altre normative che regolano l'attività e la compliance d'impresa (es. coordinamento con decisioni delle Corti di Giustizia Tributarie o del Giudice del Lavoro);
- la valutazione dell'idoneità dei Modelli 231 è lasciata alla discrezionalità dei giudici, senza che siano previste normativamente indicazioni sul contenuto minimo del Modello.

Le proposte di Confindustria possono essere così sintetizzate:

- 1) razionalizzazione del catalogo dei reati presupposto, espungendo le fattispecie macroscopicamente incoerenti rispetto al contrasto della criminalità d'impresa (ad es., reati di infibulazione, pedopornografia virtuale etc.), nonché le fattispecie che rendono labili i confini della responsabilità 231 e complessa la predisposizione di MOG adeguati (es. reati associativi);
- 2) ridefinizione dell'ambito applicativo soggettivo, escludendo le microimprese e prevedendo normativamente i requisiti per la risalita della responsabilità verso la capogruppo nei gruppi di imprese;
- 3) definizione degli standard per l'efficacia esimente del MOG *ante delictum*, valorizzando il ruolo dei Codici di comportamento delle associazioni di categoria ed esplorando le sinergie tra sistema 231 e normative tecniche di settore, con un approccio integrato alla gestione del rischio;
- 4) promozione delle condotte riparatorie *post factum*, introducendo effetti premiali (ad es., sospensione o revoca delle misure cautelari) e applicando l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis c.p.;
- 5) ridefinizione della disciplina processuale dell'onere della prova, attribuendo all'Accusa l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'ente, senza distinzione tra reati commessi da apicali e da sottoposti;
- 6) ridefinizione della disciplina sull'applicazione delle sanzioni interdittive e delle misure cautelari, dando rilievo anche a parametri soggettivi (come la capacità patrimoniale dell'Ente) per la loro applicazione;
- 7) modifica della disciplina della prescrizione, uniformando il regime applicativo a quello previsto per le persone fisiche ex artt. 157 ss. c.p.;
- 8) introduzione della causa di non punibilità per l'estinzione del debito tributario, già prevista per le persone fisiche;
- 9) introduzione di disposizioni concernenti il diritto di difesa, come il diritto al silenzio e l'estensione al legale dell'ente delle garanzie di libertà del difensore ex art. 103 c.p.p.;
- 10) coordinamento tra decisioni adottate da differenti Autorità, quali, ad esempio, le decisioni adottate nel giudizio tributario ovvero nel procedimento giuslavoristico (ad es., provvedimenti che definiscono la genuinità dell'appalto).

**Fonte: Confindustria, Position Paper, Prospettive di riforma della responsabilità amministrativa degli enti (Disciplina 231), marzo 2025**



## Circolare INL 2668/2025 - Sanzioni e conformità macchine ante direttiva

La Nota Ministeriale n. 2668 del 18 marzo 2025, emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e condivisa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, fornisce chiarimenti agli ispettori, e dunque di riflesso ai Datori di Lavoro e agli RSPP, sulle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti appartenenti alla stessa categoria omogenea e sulla conformità delle macchine antecedenti alla Direttiva Macchine 89/392/CEE.

Nel contesto della Nota congiunta, per «precetti appartenenti alla stessa categoria omogenea» si intendono le prescrizioni normative di sicurezza che rientrano in una stessa classe di interesse ai sensi dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

Importanti precisazioni sono inoltre fornite su requisiti di sicurezza e corredo documentale di macchine prive di marcatura CE pre 1996.

Si riporta di seguito il dettaglio dei chiarimenti:

- **Categorie omogenee e applicazione della sanzione prevista dal D.lgs. n. 81/2008** - fornite indicazioni in merito alla violazione di più precetti e all'applicazione degli articoli 64 e 68 comma 1: *“la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica”*;
- **Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE** - forniti chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all'allegato V (requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione) del Testo Unico: *“la mancanza dell'attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature 'ante direttiva' non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del citato decreto. Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V”*;
- **Macchine ante DPR. n. 459/1996, libretto d'uso e manutenzione** - forniti chiarimenti in merito all'obbligo di redazione del libretto di manutenzione del costruttore per le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del DPR n. 459/1996: *“si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008)”*.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

---



## ANAC: divieto di pantouflage per l'assunzione di un dipendente quadro di un'azienda regionale da parte della controllante di un gruppo societario privato

Con parere anticorruzione dell'11 marzo 2025, ANAC si è pronunciata in materia di divieto di pantouflage, così come previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001. In particolare, quest'ultimo preclude ai dipendenti, che nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la Pubblica Amministrazione abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali, di svolgere attività lavorativa in favore di soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione stessa, svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri. Inoltre, il divieto di pantouflage è stato esteso dall'art. 21 del d.lgs. 39/2013 anche ai dipendenti di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pubblico titolari degli incarichi indicati nel citato decreto, compresi altresì *“soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo”*.

Il caso sul quale ANAC è stata chiamata a fornire parere riguardava la possibilità di assumere, presso la società controllante di un gruppo privato, un dipendente quadro di una società privata in controllo pubblico (c.d. in house), e in particolare da parte di una Regione del Nord Italia, risultante coinvolta nella progettazione e nella gestione delle infrastrutture fisiche e digitali nonché del ciclo di acquisti aggregati per gli enti della pubblica amministrazione regionale.

ANAC stabilisce che, per poter valutare l'applicabilità della disposizione in esame, è necessario verificare, *in primis*, se l'incarico del dipendente presso la società in house della Regione sia riconducibile a quelli di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013. A tal proposito, ANAC ritiene che tale incarico possa essere ricondotto agli incarichi dirigenziali di cui all'art.1, comma 2 del citato decreto, avendo il dipendente delle competenze gestionali rilevanti, così come peraltro descritto nel CCNL di riferimento, pur essendo inquadrato come quadro.

Successivamente, è necessario verificare se il dipendente abbia esercitato, negli ultimi tre anni e in modo “concreto ed effettivo” come da Linee Guida di ANAC, poteri autoritativi e negoziali in rappresentanza dell'ente di provenienza e a favore della società presso la quale intende assumere servizio. Nel caso di specie, avendo il soggetto svolto attività di RUP, l'Autorità ritiene siano stati esercitati tali poteri.

Da ultimo, occorre accertare che l'incarico che il soggetto intende assumere presso la controllante del gruppo privato sia un’*“attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”*. Nel caso di specie, i poteri risultavano essere stati esercitati nei confronti della controllata, non della controllante. ANAC richiama a questo proposito un proprio orientamento secondo cui il divieto di pantouflage è violato qualora il soggetto abbia esercitato poteri autoritativi e negoziali anche verso altre società di uno stesso gruppo privato.

Sulla base di queste considerazioni, ANAC sancisce l'applicabilità del divieto di pantouflage al caso di specie.

**Fonte: Parere anticorruzione del 11 marzo 2025 - fasc.796.2025**

---



## Il RUP può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice

Un recente parere di precontenzioso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, deliberato in data 11 marzo 2025 n. 89, ha esaminato la contestazione di una società istante riguardante la legittimità della composizione della Commissione giudicatrice in quanto il RUP era stato nominato Presidente della Commissione in un appalto sopra soglia.

Ripercorrendo l'evoluzione normativa in materia, ANAC ha ricordato che il previgente Codice degli appalti aveva superato il principio della incompatibilità assoluta tra il ruolo di RUP e di componente della Commissione giudicatrice, rimettendo all'Amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti dell'incompatibilità con riferimento alla singola procedura. In seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice, ANAC ha richiamato la Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, la quale aveva sottolineato che: *“l'art. 93, comma 3, stabilisce che a presiedere la commissione non debba essere necessariamente un dirigente, ma un dipendente dotato di adeguato inquadramento giuridico e di competenze professionali idonee; allo stesso tempo, è stato definitivamente chiarito che il RUP può far parte della commissione giudicatrice”*.

Sebbene la norma, da un punto di vista letterale, non abbia precisato che il RUP possa anche presiedere la Commissione, ANAC ha ritenuto che non si ravvisano indicazioni di segno contrario all'interno di tale disposizione, la quale non prevede requisiti ulteriori del Presidente rispetto ai commissari, né cause di incompatibilità ad hoc. Inoltre, come riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di

Stato, ANAC ha ricordato che il legislatore aveva fatto una precisa scelta di semplificare la disciplina delle incompatibilità e le cause di astensione dei commissari, attribuendo una maggiore autonomia decisionale alle Stazioni appaltanti nella scelta dei commissari, fermo restando il possesso dell'inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate all'incarico, nonché l'applicazione dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Avendo rilevato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Consiglio di Stato si sono recentemente espressi sull'argomento confermando la scelta operata dal legislatore, ANAC ha precisato che una preclusione a priori del RUP nel ricoprire il ruolo di

Presidente nelle gare sopra soglia si tradurrebbe nella introduzione di una nuova causa di incompatibilità non espressamente contemplata dal legislatore, rispetto alle esigenze di semplificazione e di valorizzazione dell'autonomia decisionale delle singole Amministrazioni.

**Fonte: Parere di precontenzioso n. 89 del 11 marzo 2025**

---



## Nuovo Provvedimento del Garante in materia di consenso alla cessione dei dati per finalità di marketing

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 114 del 27 febbraio 2025, ha concluso un'articolata istruttoria nei confronti di una società attiva nel settore energetico (di seguito anche solo «la Società»), rilevando una pluralità di violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle attività di *telemarketing* e *teleselling*.

L'Autorità aveva avviato l'istruttoria a seguito di 82 segnalazioni pervenute all'Autorità tra il 2023 e il 2024, con le quali gli interessati avevano contestato alla Società la ricezione di chiamate promozionali in assenza di una idonea base giuridica, anche in costanza di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO).

Il Garante si è pertanto concentrato, nello specifico, sulla verifica delle modalità di acquisizione del consenso tramite portali *web* gestiti dalle agenzie di cui la Società si era avvalsa per le attività di *telemarketing*. Dall'attività istruttoria è emerso che il modulo online, compilato dagli utenti interessati a ricevere offerte commerciali, prevedeva tre diverse formule di consenso, rispettivamente: per l'invio di comunicazioni promozionali da parte del gestore del portale; per la cessione a terzi dei dati a fini promozionali; per attività di profilazione.

L'analisi dell'Autorità ha evidenziato che il modulo presentava una formulazione eccessivamente generica della clausola relativa alla cessione di dati personali a terzi. Due sono i principali profili di illegittimità individuati dal Garante:

- l'indeterminatezza dei destinatari: la formula di consenso faceva riferimento a una pluralità di soggetti terzi, non chiaramente individuati, operanti in settori eterogenei e spesso non collegati tra loro (es. “Turistico, High Tech, Finanza, Moda, Farmaceutico, Real Estate, Energia, ICT, Retail, etc.”). Tale elencazione estesa, a parere del Garante, comprometteva il requisito della specificità e non consentiva all'interessato un controllo effettivo sulla destinazione dei propri dati.
- l'assenza di selettività sui canali di contatto: la formula di consenso cumulava diversi strumenti di comunicazione - sia automatizzati (*email*, *sms*, *social network*, notifiche *push*) sia tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore) - impedendo all'utente di esprimere una preferenza consapevole su quali canali utilizzare per le comunicazioni promozionali.

Il Garante ha ritenuto che tali modalità integrassero una diffusione incontrollata dei dati personali, non conforme all'art. 7 del GDPR, che richiede che il consenso sia libero, informato, specifico e inequivocabile.

L'Autorità, inoltre, ribadendo le linee guida EDPB 5/2020, ha sottolineato che quando il trattamento persegue finalità diverse, ulteriore condizione di validità del consenso è la granularità, ossia la separazione delle finalità e l'ottenimento del consenso per ciascuna di esse.

Il Provvedimento in oggetto, introduce il principio di doppia granularità nella raccolta del consenso alla cessione a terzi per finalità di *marketing*, articolato come segue:

- granularità rispetto ai canali di comunicazione: non è sufficiente distinguere tra “strumenti automatizzati” e “non automatizzati”. È necessario che il *form* consenta all'interessato di selezionare uno o più canali tra quelli proposti (es. telefono con operatore, email, sms, notifiche *push*, posta tradizionale), secondo le proprie preferenze.
- granularità rispetto ai destinatari o macro-categorie merceologiche: non è legittimo un consenso unico per soggetti terzi operanti in settori merceologici diversificati. È invece necessario che il modulo consenta all'interessato di selezionare le aree tematiche o commerciali di proprio interesse (es. energia, telefonia, abbigliamento), evitando il conferimento generalizzato a una pluralità di soggetti non identificabili.

**Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 114 del 27 febbraio 2025**



## Geolocalizzazione e trattamento illecito dei dati dei dipendenti: nuovo provvedimento del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025, ha sanzionato una società di autotrasporti (di seguito anche solo «la Società») per gravi violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al trattamento dei dati derivanti da sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli aziendali.

L'istruttoria trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR, in cui il reclamante, ex dipendente della Società, lamentava l'assenza di un'adeguata informativa ex art. 13 del GDPR e il mancato rispetto delle garanzie previste dall'art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), relativamente all'installazione di dispositivi idonei al controllo a distanza dei lavoratori.

A seguito dell'istruttoria il Garante ha contestato alla Società diverse violazioni della normativa in materia di dati personali e dello Statuto dei Lavoratori; in particolare:

- inadeguatezza dell'informativa e violazione dei principi di liceità, trasparenza e minimizzazione: l'informativa fornita ai dipendenti, affissa in bacheca aziendale, è stata ritenuta gravemente inadeguata sia sotto il profilo contenutistico che formale. Il documento presentava incongruenze, refusi (ad esempio, l'indicazione di soggetti terzi non pertinenti) e informazioni non corrispondenti al trattamento effettivamente svolto. In tal modo, è stata integrata una violazione degli articoli 5, par. 1, lett. a) e 13 GDPR, per l'inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza. Inoltre, il trattamento è risultato eccedente rispetto alle finalità dichiarate, contravvenendo ai principi di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) GDPR) e limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e) GDPR), in quanto il sistema operava una rilevazione continua - seppur differita - dei veicoli anche durante le pause lavorative, e i dati venivano conservati per un periodo eccessivo (180 giorni).
- difformità del trattamento rispetto all'autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del lavoro: nonostante la Società avesse richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'installazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Cagliari-Oristano, il trattamento posto in essere è risultato difforme rispetto a quanto autorizzato. In particolare, il sistema di geolocalizzazione utilizzato dalla Società, raccoglieva dati di localizzazione, telemetria, cronotachigrafo e dati anagrafici dei conducenti, senza che fossero state attuate misure idonee a garantire la pseudonimizzazione o l'anonimizzazione dei dati, come invece richiesto dal provvedimento autorizzatorio.

Il Garante ha accertato anche la violazione dell'art. 157 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003), per omesso riscontro a una richiesta formale dell'Autorità. Tale condotta ha ostacolato l'attività istruttoria, rendendo necessario l'intervento del Nucleo tutela privacy della Guardia di Finanza per il reperimento delle informazioni.

Oltre ad una sanzione economica di 50.000 euro, il Garante ha imposto specifiche misure correttive ex art. 58, par. 2 GDPR, tra cui, la predisposizione di una nuova informativa conforme ai requisiti di legge e l'adeguamento tecnico e organizzativo del trattamento alle prescrizioni impartite dall'ITL, nel rispetto dei principi di minimizzazione e conservazione.

**Fonte:** Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 7 del 16 gennaio 2025

---



## Indebita percezione di erogazioni pubbliche: i chiarimenti delle Sezioni Unite sull'ambito operativo e sulla natura unitaria del reato (Cassazione Penale, SS.UU., sentenza n. 11969/2025)

La vicenda sottoposta ai Giudici attiene alla responsabilità di una S.r.l. per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24 co. 2 D.Lgs. 231/2001 in relazione al reato di cui all'art. 316 ter c.p.. L'attribuzione di responsabilità deriva dall'indebito conseguimento da parte dell'Ente della riduzione degli oneri contributivi dovuti all'INPS in relazione alle posizioni di alcuni lavoratori assunti a seguito della messa in mobilità presso altro datore di lavoro (oggi agevolazioni da liste NASPI). All'Ente viene inoltre contestato di non aver dichiarato, nella richiesta di agevolazione contributiva, la sussistenza di condizioni ostative *ex lege* alla contribuzione agevolata (i.e. coincidenza dell'assetto proprietario della società, poi cessata - datrice di lavoro precedente - e di quella imputata in quanto, a seguito della cessazione del datore di lavoro precedente, l'Ente imputato aveva creato un consorzio con l'intento di proseguire, con altra veste giuridica, la medesima attività imprenditoriale della precedente società).

L'intervento delle Sezioni Unite attiene alla necessità di dirimere orientamenti contrapposti in ordine, da un lato, alla corretta qualificazione giuridica del fatto oggetto del reato presupposto nell'ipotesi in cui la condotta abbia prodotto un mero risparmio di spesa per effetto del versamento parziale dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori assunti e, dall'altro, alla natura, unitaria o meno, del reato nelle ipotesi di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato.

I Giudici, nel dirimere le questioni sottoposte, affermano, tra il resto, i seguenti principi di diritto:

- il *discrimen* tra la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. e quella di cui all'art. 640 bis c.p. non può essere tracciato sulla natura delle erogazioni (in entrambi i casi si reprime la percezione indebita di contributi), bensì sull'elemento dell'artificio e raggirò (ossia sulla circuizione dell'ente erogante in merito alla valutazione di elementi attestativi o certificativi artificialmente decettivi);
- la nozione di **erogazione pubblica** - di cui parlano le due norme interessate - può ricomprendere anche la casistica dell'**esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta** (i.e. risparmio di spesa) in quanto non è necessario, ai fini della configurazione della fattispecie penale, il materiale ottenimento di una somma di denaro. La corretta etimologia dei termini usati dai reati in oggetto (i.e. contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni dello stesso tipo) fa riferimento a **"qualsivoglia vantaggio economico (anche nella forma del risparmio di spesa) in favore di soggetti privati"**;
- integra il reato ex art. **316-ter c.p.** l'**indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell'esistenza di condizioni ostative**, senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall' inadempimento dell'obbligazione contributiva, con conseguente rilevanza della sgravio contributivo nell'ambito delle erogazioni pubbliche di cui ai reati ex artt. 316 ter e 640 bis c.p. e, nelle specie, dello sgravio derivante dall'assunzione di soggetti iscritti alle liste NASPI.

Inoltre, in materia di natura unitaria del reato si sancisce che, relativamente all'art. 316 ter c.p., qualora l'erogazione sia concessa o erogata in ratei periodici e in tempi diversi, la condotta è unitaria ma a consumazione prolungata; la consumazione del reato si ha, quindi, quando viene percepito l'ultimo rateo/contributo ed è da quel momento che inizia a decorrere il termine prescrizione.

In conclusione, rientrano poi nell'ambito delle erogazioni pubbliche, a titolo esemplificativo, anche le dilazioni eccezionali nel versamento di tributi, le dilazioni di pagamento, i prestiti a tassi agevolati, le sovvenzioni non rimborsabili e sovvenzioni dirette a ripianare le perdite di bilancio ovvero a copertura dei costi di nuovi investimenti, il risparmio di spesa ottenuto conguagliando con l'INPS le somme a titolo di indennità per maternità, per malattia e assegni familiari, fittiziamente versate, i voucher attribuiti da un Ente pubblico per la formazione finanziata.

**Fonte: Cassazione Penale, SS.UU., sentenza n. 11969/2025**



**Fatture per operazioni inesistenti: è necessaria l'esistenza delle fatture false a prescindere dal rinvenimento della documentazione cartacea o digitale (Cass. pen., Sez. II, Sent., -data ud. 21.01.2025- 07.03.2025, n. 9485)**

La Cassazione nella Sentenza in esame si è pronunciata sul ricorso presentato, ricostruendo molteplici ipotesi di reati fiscali ed ipotesi di autoriciclaggio relative ad un sistema in cui una molteplicità di società riconducibili all'imputato emettevano fatture - considerate per operazioni inesistenti - in favore di soggetti utilizzatori. A questi ultimi, una volta effettuati i pagamenti degli importi riportati nelle fatture, venivano restituite le somme in contante decurtate del 26% dell'ammontare totale pari all'importo dell'IVA al 21% e di una percentuale del 5% spettante ad uno degli imputati.

In particolare, al fine di evitare l'individuazione delle operazioni, le società fittizie venivano periodicamente messe in liquidazione con mutamento della sede e trasferimento delle attrezzature, in modo da renderle irreperibili e sostituite poi da nuove compagini.

I soggetti utilizzatori delle fatture, in tal modo, ottenevano crediti fiscali che permettevano la sottrazione al pagamento delle imposte dovute.

Tra i vari motivi di ricorso, risultano come più rilevanti:

- l'erronea qualificazione giuridica delle condotte fiscali;
- l'assenza di prove sufficienti circa la reale esistenza delle fatture contestate al momento giuridicamente rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie penali tributarie (artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000).

La Suprema Corte, esaminando le contestazioni, ha sottolineato che per configurare i delitti previsti dagli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000, è necessaria l'esistenza delle fatture false a prescindere dal rinvenimento della documentazione cartacea o digitale.

Nel caso specifico, dall'istruttoria era emerso che le fatture emesse per operazioni inesistenti erano pagate dalla società utilizzatrice alla società c.d. cartiera emittente ed erano state effettivamente utilizzate dalle società utilizzatrici per ridurre l'ammontare dell'imponibile esposto in bilancio e, quindi, anche l'importo dovuto a titolo di imposta.

La Cassazione ha pertanto ritenuto irrilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie la mancanza del materiale rinvenimento del documento cartaceo o digitale delle fatture per operazioni inesistenti poiché tali fatture erano state comunque emesse, contabilizzate e pagate.

**Fonte: Cass. pen., Sez. II, Sent., -data ud. 21.01.2025- 07.03.2025, n. 9485**

---

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

BDO Advisory Services S.r.l.  
[ras@bdo.it](mailto:ras@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Il Flash Info Paper viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito Risk & Compliance. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 5 maggio 2025.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

